

Modifiche alla Legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed introduzione del reato di dolosa inottemperanza all'ordinanza del questore emessa ex art. 37 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, nei servizi per la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive

(Modifica del titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

1. Il titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: «**Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela del regolare svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, nonché dei servizi di controllo del territorio**».

(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).

2. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui: *all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*; all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152; all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2 e 6-ter della presente legge, nonché per il reato di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, **il questore** può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che

partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. **Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive** che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola sia di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a 5 anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto, allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2, il luogo di privata dimora, o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive»;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «**Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive** ».

3) All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 6, 6-bis, comma 1, e 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 »;

c) Art. 8 - la rubrica è sostituita dalla seguente: «**Effetti dall'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive** ».

(Dolosa inottemperanza all'ordinanza del questore emessa ex art. 37 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, nei servizi per la tutela della

correttezza nello svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive)

Ferme restando le attribuzioni ed i compiti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, chiunque, dolosamente, non ottempera o frappone resistenza attiva al rispetto delle direttive e delle prescrizioni, legittimamente stabilite dal questore con l'ordinanza di cui all'art. 37 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 o, comunque, applicate da Ufficiali ed Agenti di PS nel corso della esecuzione della stessa ordinanza, per il mantenimento della sicurezza o dell'ordine pubblico, in occasione di manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, è punito con le stesse pene previste dall'art 336 c.p.